



CITTA' DI NICHELINO
Provincia di Torino

REGOLAMENTO INCENTIVI GESTIONE ENTRATE

(Articolo 1, comma 1091, legge 30 dicembre 2018, n. 145)

Approvato con deliberazione Giunta Comunale n. 177 del 29.10.2019

Sommario

Articolo 1. Oggetto del Regolamento.....	2
Articolo 2. Costituzione del Fondo.....	2
Articolo 3. Destinazione del Fondo.....	3
Articolo 4. Trattamento accessorio.....	3
Articolo 5. Disposizioni finali ed entrata in vigore.....	3

Articolo 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di potenziare le risorse strumentali del Servizio Tributi e dei servizi che collaborano all'accertamento e riscossione delle entrate tributarie ed al fine di disciplinare le modalità di riconoscimento del trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, impiegato nel raggiungimento degli obiettivi assegnati ai servizi medesimi.

Articolo 2. Costituzione del Fondo

1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti nell'articolo 1 del presente Regolamento è istituito apposito Fondo incentivante.
2. Il Fondo incentivante è alimentato dal 5% delle riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento IMU, effettuate nell'anno precedente a quelle di riferimento, così come risultanti dal conto consuntivo approvato, indipendentemente dall'anno di notifica dei suddetti atti di accertamento.
3. Le riscossioni alimentanti il Fondo, comprendono anche le entrate da sanzioni ed interessi. Non è viceversa possibile utilizzare come fonte di alimentazione le riscossioni sollecitate che si verificano in regime di "ravvedimento operoso".

4. Ferme restando le modalità di alimentazione del Fondo, in sede di predisposizione del bilancio di previsione si tiene conto delle riscossioni, da calcolarsi con le percentuali di cui al comma precedente, realizzate nell'anno precedente a quello in cui è predisposto il bilancio di previsione. In alternativa, la stima delle risorse che alimenteranno il Fondo può essere operata sulla base degli importi relativi al recupero dell'evasione IMU iscritta nel bilancio di previsione precedente a quello di costituzione del Fondo. La quantificazione definitiva delle risorse confluire nel Fondo si determina con riferimento alle riscossioni di cui al comma precedente certificate nel bilancio consuntivo approvato nell'anno di riferimento.

Articolo 3. Destinazione del Fondo

1. Il Fondo è destinato, per una percentuale pari al 20% al potenziamento delle risorse strumentali del Servizio Tributi e dei servizi che con questo collaborano e per una percentuale pari all'80% al riconoscimento del trattamento accessorio al personale dipendente dei medesimi servizi. Il fondo è previsto annualmente, in sede di predisposizione del bilancio di previsione e, per il primo anno di applicazione, in occasione della delibera di variazione dello stesso, su proposta del dirigente dell'Area Finanziaria.

Articolo 4. Trattamento accessorio

1. Le risorse confluire nel Fondo, al netto delle eventuali risorse necessarie al potenziamento delle risorse strumentali, sono ripartite tra il personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del Servizio Tributi e di quelli che con questo collaborano, privilegiando gli obiettivi di recupero dell'evasione dei tributi comunali e la partecipazione all'accertamento dell'evasione dei tributi erariali.

2. La quota del Fondo destinata al trattamento economico accessorio si considera al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione ed è erogata in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

3. La quota da attribuire ad ogni dipendente, compresi i dirigenti e gli incaricati di posizione organizzativa, non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo di ciascun dipendente.

4. In sede di assegnazione degli obiettivi del Servizio Tributi e di quelli che con questo collaborano, vengono predeterminati gli obiettivi per accedere al trattamento accessorio di cui al presente articolo, per i quali vengono definiti i tempi di attuazione, le fasi del processo, il personale coinvolto e gli indicatori di risultato.

5. Le quote da attribuire ad ogni dipendente sono quantificate sulla base della percentuale di apporto quali-quantitativo alla realizzazione degli obiettivi e sono erogabili successivamente all'approvazione del consuntivo del Piano della performance.
6. L'impiego delle risorse è consentito, limitatamente all'anno di riferimento; eventuali quote del Fondo non utilizzate per il potenziamento delle risorse strumentali e non distribuite ai dipendenti, rappresentano economie di spesa dell'anno di riferimento e non possono essere riportate al successivo esercizio.

Articolo 5. Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Per quanto disposto dall'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le disposizioni di cui al presente regolamento, trovano applicazione solo nel caso in cui il bilancio di previsione e il rendiconto, siano approvati nei termini stabiliti dal TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000.
2. Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto a decorrere dall'anno in corso.